



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE, RISORSE AGRICOLE,
FORESTALI e ITTICHE
AREA SVILUPPO RURALE

Servizio politiche rurali e sistemi
informativi in agricoltura

svilupporurale@regione.fvg.it
svilupporurale@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 111
fax + 39 0432 555 270
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 346/AGFOR del 31/01/2018

Il Vice Direttore centrale Area sviluppo rurale

Richiamato il proprio decreto n. 6625/AGFOR dd. 04.12.2017, con il quale è stato approvato l'Allegato A contenente le "Determinazioni in ordine all'inquadramento del tipo di intervento 1.1 del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'applicazione della normativa degli aiuti di Stato";

Atteso che, ai sensi dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n. 702/2014, è stata trasmessa alla Commissione europea, mediante l'apposito sistema di notifica elettronica, la sintesi delle informazioni sintetiche relative al predetto decreto;

Vista la lettera pervenuta alla Rappresentanza Permanente d'Italia da parte della Commissione europea – Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale – Direzione I.2. Aiuti di Stato (Ref. Ares(2017)6140012 dd. 14.12.2017), con la quale i competenti servizi comunitari hanno formulato le proprie osservazioni sul regime di aiuti in questione;

Preso atto di quanto evidenziato dalla Commissione europea nella lettera di cui sopra, segnatamente in relazione ad una specifica categoria di costi ammissibili;

Ritenuto opportuno recepire quanto rappresentato dalla Direzione I.2. Aiuti di Stato, al fine di uniformare l'Allegato A di cui al decreto n. 6625/2017 alla scheda dell'intervento 8.5.1 del PSR, eliminando la predetta categoria in corrispondenza dell'Allegato A "Disposizioni specifiche del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia" relative al regime di esenzione "Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali";

Vista, a riguardo, la nota regionale Prot. N. 13.5/4788 del 26.01.2018, con la quale sono state fornite alla Commissione europea le informazioni supplementari del caso, allegando la base giuridica con evidenza delle modifiche apportate,

decreta

1. è approvato l'allegato A "Determinazioni in ordine all'inquadramento del tipo di intervento 8.5.1 del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'applicazione della normativa degli aiuti di Stato", quale parte integrante e sostanziale al presente decreto, che sostituisce l'allegato A del precedente decreto n. 6625/2017;
2. si dispone la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Il Vice Direttore centrale
Area sviluppo rurale
f.to dott.ssa Serena Cutrano

Determinazioni in ordine all'inquadramento della tipologia di intervento 8.5.1 "Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali" del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato.

L'oggetto del presente provvedimento è la definizione della base giuridica della tipologia di intervento 8.5.1 "Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali" - nell'ambito della misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", sottomisura 8.5 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - relativamente all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, in particolare al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUUE L 193 del 01.07.2014).

In particolare, gli interventi in parola sono limitati agli aiuti per investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale, di cui all'art. 35 del suddetto regolamento (UE) n. 702/2014.

Riferimenti normativi della tipologia di intervento da esentare

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GUUE n. C 326 del 26/10/2012);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUUE L347 del 20.12.2013) e in particolare gli articoli; 17 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"; 81 "Aiuti di stato";
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUUE L 193 del 01.07.2014);
- Decisione C (2017) 7706 del 14.11.2017, con la quale la Commissione europea ha approvato la versione n. 5 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- Deliberazione della Giunta regionale del 01.09.2017, n. 1623, avente ad oggetto “Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Individuazione dei casi di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti per i bandi emanati successivamente al 30.3.2017”.

Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014, in particolare:

dell'art. 1 “Campo d'applicazione” e, nello specifico:

del par. 1, lettera e), il quale fa espresso riferimento agli “aiuti a favore del settore forestale”;

del par. 4, lettere a), b), c) e d), ove si dispone che il regolamento di esenzione non si applica:

- a) ai regimi di aiuto di cui agli articoli 17, 32 e 33, all'articolo 34, paragrafo 5, lettere da a) a c), e agli articoli 35, 40, 41 e 44 del presente regolamento, se la dotazione annuale media destinata agli aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione;
- b) a eventuali modifiche dei regimi di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti ai sensi del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;
- c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;

del par. 5, lettera a), che dispone di non applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

del par. 6, ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;

del par. 7, secondo il quale il regolamento non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

dell'art. 2 "Definizioni" e, nello specifico:

- "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
- "impresa in difficoltà": impresa definita all'art 2, punto 14 del reg 702/2014, vale a dire un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- “avvio dei lavori del progetto o dell’attività”: la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l’attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell’attività;
- “grandi imprese”: imprese che non soddisfano i criteri di cui all’allegato I;
- “intensità di aiuto”: importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- “data di concessione degli aiuti”: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- “norma dell’Unione”: una norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell’Unione europea che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all’ambiente, all’igiene e al benessere degli animali; non sono tuttavia ritenute norme dell’Unione le norme o gli obiettivi fissati a livello dell’Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;
- “programma di sviluppo rurale”: il programma di sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

dell’art. 3 “Condizioni per l’esenzione”, secondo il quale i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento;

dell’art. 4 “Soglie di notifica”, segnatamente:

del par. 1, lettera h), in forza del quale il regolamento n. 702/2014 non si applica agli aiuti individuali agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali di cui all’art. 35, il cui equivalente sovvenzione lordo superi 7,5 milioni di euro per progetto di investimento.

dell’art. 5 “Trasparenza degli aiuti”, in particolare:

del par. 1, che dispone che l’esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio (“aiuti trasparenti”);

del par. 2, lettera a), che dispone che siano considerati tali la categoria di aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;

dell’art. 6 “Effetto di incentivazione”, segnatamente:

del par. 1, che dispone che il regolamento si applichi unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione;

del par. 2, che dispone che condizione perché gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione è che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;

dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", in particolare:

del par. 1, che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate;

del par. 2, che dispone che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;

del par. 3, che dispone che quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo;

dell'art. 8 "Cumulo", in particolare:

del par. 5 che dispone che gli aiuti di cui al presente regime non devono essere cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente regolamento;

del par. 6, secondo il quale gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento;

dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione", segnatamente:

del par. 1 che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del presente regolamento o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti;

del par. 2 che dispone che lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione, in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale, delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

- a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse;
- b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui al paragrafo 1, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo;
- c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale;

del par. 5, secondo il quale il testo completo del regime di aiuti contiene un riferimento esplicito al presente regolamento citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle specifiche disposizioni del capo III cui si riferisce il presente provvedimento;

dell'art. 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione", ove si stabilisce che se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento;

dell' art. 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;

dell'art. 12 "Relazioni", **par. 1**, il quale dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;

dell'art. 13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Condizioni specifiche per la categoria di aiuto di cui all'articolo 35 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" del Regolamento (UE) n. 702/2014.

par. 2, lettera a): gli aiuti sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento: i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i) **e lettera b)** sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a);

par. 3: la misura di aiuto viene attuata ad avvenuta approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione;

par. 4: gli investimenti mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine;

par. 5: gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;

par. 6: gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione; b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b); d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali; e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti;

par. 7: i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile;

par. 8: l'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.

Disposizioni specifiche del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 del Friuli Venezia Giulia per la misura 8, sottomisura 8.5. “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).

TITOLO DEL REGIME DI ESENZIONE: “INVESTIMENTI PER LA RESILIENZA, IL PREGIO AMBIENTALE E IL POTENZIALE DI MITIGAZIONE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI”.

Premessa

Il regime fa riferimento alla tipologia di intervento 8.5.1 “Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali” di cui alla Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” del PSR 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, limitatamente agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, in conformità a quanto disposto dall’articolo 35 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Il bando per l’accesso al presente regime di aiuto sarà emanato e attuato solo a seguito della formale ricezione del numero di registrazione del regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all’art. 9 del regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione, che avverrà per il tramite della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea, costituirà prova dell’effettiva registrazione del regime.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari a € 3.000.000,00, di cui € 1.293.600,00 quale quota FEASR e € 1.706.400,00 quale quota di cofinanziamento nazionale.

Beneficiari

I beneficiari degli aiuti sono rappresentati da:

- a) soggetti pubblici e privati, anche in forma associata;
- b) proprietà collettive riconosciute ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane).

I beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale oppure titolari di diritto personale di godimento sulle foreste interessate dalle operazioni oggetto della domanda di sostegno.

Non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite dall’articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) 702/2014, né liquidati aiuti alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione europea.

Requisiti di ammissibilità delle operazioni

Ai fini dell'ammissibilità delle domande:

- a) le operazioni sono realizzate in Friuli Venezia Giulia;
- b) le proprietà forestali interessate dalla realizzazione delle operazioni oggetto di sostegno sono dotate di un piano di gestione forestale o di strumenti di pianificazione forestale equivalenti;
- c) per le proprietà forestali non dotate degli strumenti di cui alla lettera b) il richiedente dimostra di aver presentato domanda di contributo o di aver conferito incarico per la redazione del piano di gestione forestale o di strumento pianificatorio equivalente; le spese per la realizzazione delle operazioni relative a questo intervento sono sostenute solo successivamente all'approvazione del piano di gestione forestale o dello strumento di pianificazione equivalente;
- d) il sostegno previsto da questo intervento non comporta alcun aumento significativo del valore e della redditività delle proprietà forestali interessate;
- e) gli interventi selvicolturali relativi alle operazioni ammissibili presentano, in base al progetto di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA), un risultato economico, tra ricavi presunti e costi sostenuti, negativo o in pareggio.

Operazioni ammissibili

Le operazioni mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Le operazioni ammissibili riguardano investimenti:

- a) miglioramento della composizione e della struttura forestale e in particolare:
 - passaggio da formazioni forestali con elementi strutturali mancanti a formazioni indigene prossimo-naturali miste;
 - conversione di popolamenti indigeni di bosco ceduo verso formazioni forestali miste prossimo - naturali, prevalentemente per rinnovazione naturale da seme;
 - passaggio di foreste non indigene a foreste miste prossimo-naturali, aumento della biodiversità mediante la diversificazione della struttura forestale e la composizione specifica;
 - ripristino di habitat boschivi di interesse comunitario compresa la realizzazione di radure;
- b) piantagioni: impianto di specie arboree e arbustive forestali per la costituzione di strutture di orlo boschivo finalizzate alla creazione di ecotoni e all'incremento della biodiversità;
- c) investimenti in servizi pubblici in foresta:
 - strutture ricreative a piccola scala, segnaletica, tavoli informativi, rifugi interni ad aree oggetto di strumenti di pianificazione forestale e punti panoramici (compresi realizzazione, ripristino, adeguamento e manutenzione straordinaria della rete di accesso al bosco per il pubblico, come sentieristica, viabilità minore, piccole strutture ricreative, punti di informazione o di osservazione);

- investimenti che servano principalmente agli scopi dei servizi pubblici o ambientali, ma che possano anche portare benefici economici a lungo termine, ad esempio diradamenti (con il cui termine si intendono anche sfolli e tagli intercalari e prelievo in generale di legname danneggiato da fattori biotici e abiotici) e potature, piantagioni sotto-copertura o per la protezione del suolo da eseguirsi secondo le tecniche dell'ingegneria naturalistica.

A garanzia della sostenibilità ambientale degli interventi, il legno impiegato per gli investimenti in servizi pubblici di cui alla lettera c) deve essere certificato e fornito da imprese in possesso della certificazione di catena di custodia per i prodotti legnosi.

Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro in materia ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Operazioni non ammissibili

Non sono considerate ammissibili:

- a) le operazioni di manutenzione ordinaria;
- b) le operazioni avviate prima della presentazione della domanda di sostegno, conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) 25 giugno 2014 n. 702 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi gli studi di fattibilità, i quali sono ammissibili anche se sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Sono ammissibili i costi relativi a:

- a) materiale di propagazione forestale (semi, piantine) utilizzati per le modifiche strutturali, piantagioni, piantagioni sotto-copertura, orli boschivi e la relativa preparazione dell'impianto, compreso lo stoccaggio, il trasporto e il costo del lavoro, nonché il ripristino delle fallanze fino alla presentazione della domanda di pagamento e comunque non oltre i successivi 5 anni dalla piantagione;
- b) materiali o servizi, manodopera utilizzata per gli investimenti di cui sopra per migliorare il valore ambientale o servizi pubblici delle foreste;
- c) diradamento e potatura se lo scopo principale dell'investimento è di elevare il valore e la stabilità ecologica delle foreste, quali il miglioramento della composizione delle specie di interesse

ambientale e dell'assetto strutturale del soprassuolo o nel caso in cui questi interventi forestali siano effettuate per finalità ricreative;

- d) rigenerazione delle foreste (reimpianto artificiale) solo ed esclusivamente se lo scopo è quello di modificare la struttura e la composizione delle foreste principalmente per interessi relativi al cambiamento ecologico o climatico;
- e) onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi;

I contributi in natura, di carattere forestale, sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e:

- 1) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo allegato alla domanda di sostegno e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale per i lavori agricoli o nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- 2) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività forestale;
- 3) sono pertinenti con e strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea;
- 4) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli o nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata;
- 5) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente;
- 6) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria

Per lavori o prestazioni particolari non previsti nei prezzari sopra citati, il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, allegata alla domanda di sostegno e soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla mano d'opera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari.

A dimostrazione dei requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6), il beneficiario allega l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato.

I costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione.

Sono ammissibili solo le prestazioni di opera da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'impresa agricola o forestale, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie o giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario regionale per i lavori agricoli.

Per i contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nei prezzari di cui al punto 4).

Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l'importo dei contributi in natura, al termine dell'operazione.

Nel caso in cui il beneficiario ricorra a contributi in natura di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni dei fondi strutturali e di investimento europei, l'aiuto concedibile è minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'operazione ed il costo dei contributi in natura.

Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a € 3.000,00.

Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a € 200.000,00.

Costi non ammissibili

Non si considerano ammissibili i costi riferiti:

- a) all'acquisto di terreni e fabbricati;
- b) all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
- c) all'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
- d) a qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
- e) all'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- f) alle spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- g) agli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- h) agli interessi passivi;
- i) all'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
- j) al leasing;
- k) ai costi relativi alla manutenzione ordinaria o ai costi di gestione;
- l) agli interventi di cui all'articolo 24 del regolamento 1305/2013;
- m) al capitale circolante.

Forma e intensità dell'aiuto

La tipologia di aiuto è rappresentata da un contributo in conto capitale mediante l'applicazione di un'aliquota pari al 100% del costo ammissibile.

Cumulabilità con altri aiuti

È esclusa la possibilità di cumulo con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiore a quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 702/2014.

Rinvio ad altre disposizioni normative

Per quanto non previsto dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014, si applica la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013, i regolamenti comunitari attuativi degli stessi, nonché il PSR 2014-2020, la legge regionale n. 7/2000 *“Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”* e la legge regionale n. 9/2007 *“Norme in materia di risorse forestali”* e relativo regolamento attuativo.